

Dall'Europa una conferma sul trattamento dei dipendenti in caso di cessione di Studi professionali individuali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Vuoi cedere il tuo studio professionale?



Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera

SCOPRI DI PIÙ →

In un precedente contributo avevo analizzato la tematica del subentro, da parte del cessionario, nei rapporti con i dipendenti del cedente, nell'ambito delle operazioni di m&a di attività professionali (<https://mpopartners.com/articoli/trasferimento-studio-subentro-rapporti-lavoro/>), soffermandomi, in particolare, sull'analisi della disciplina relativa al **trattamento dei dipendenti in caso di trasferimento d'azienda**, applicabile in tutti i casi in cui l'operazione di cessione-acquisizione non si perfezioni mediante una compravendita di quote (di studio associato, di s.t.p. o di società di servizi).

Proprio di recente, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, con la **sent. n. 583/21 del 16/11/2023** ha confermato che *"l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio"*.

Ai fini del diritto dell'Unione, quindi, **le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate**, se anche comportano di frequente, negli ordinamenti giuridici nazionali, l'obbligo per i professionisti che le compiono di perseguire (anche) un obiettivo di interesse generale, sono comunque **pienamente qualificabili come "attività economiche"** (anche se svolte da soggetti che ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali, quali i **notai**).

Infatti, *"la nozione di "attività economica" comprende qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato."*

Un altro spunto interessante è offerto dalla **nozione di “trasferimento”**, ormai da considerarsi consolidata: *“Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un “trasferimento” ai sensi di tale direttiva consiste nella **circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità**, il che si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, S.C., C-675/21, EU:C:2023:108, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).”*

Al riguardo la Corte ha addirittura precisato che può sussistere un “trasferimento” **anche in assenza di un legame contrattuale tra cedente e cessionario**: infatti *“l’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa.”*

La Corte di Giustizia ha pertanto confermato quanto già sostenuto nel mio precedente contributo e, cioè, che, operazioni di m&a di attività professionali, **la disciplina del trasferimento d’azienda si applica anche nel caso in cui la parte cedente sia un professionista-persona fisica, in forza dell’espresso rinvio di cui all’art. 2238 c.c.**

Anche nella fattispecie della cessione-acquisizione di uno Studio professionale individuale, pertanto, trova applicazione l’**art. 2112 c.c.**, ai sensi del quale...

[Continua a leggere qui](#)